



**Tribunale Ordinario di Como**  
**Prima Sezione Civile - Fallimentare**

**R.g. ACC N 1/2021**

Il Giudice Delegato, Dott. Marco Mancini

Vista la proposta di accordo per il sovraindebitamento ex art. 7 - 8 l. n. 3/2012 depositata da ACCORD MANAGEMENT SRL IN LIQUIDAZIONE

Esaminata la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi dr. GIOVANNI MULE;

visto il proprio decreto con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali della ricorrente, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/12;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

considerato che deve darsi atto del raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione con i creditori ammessi al voto che rappresentano il 99,54% dell'ammontare complessivo dei crediti, avendo questi espresso parere favorevole;

ritenuto che pertanto è possibile l'omologazione dell'accordo;

considerato che come attestato nelle conclusioni dell'OCC il piano configurato dalla ricorrente propone, a fronte dell'attivo disponibile di euro 34.000,00:



- il pagamento integrale delle spese di procedura e privilegiati al netto della parziale rinuncia;
  - il pagamento parziale dei creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo nella misura di euro 2,143%;
- rilevato che, secondo quanto attestato dall'OCCI, in base ad un ragionamento condivisibile in quanto privo di vizi logico giuridici, la proposta di accordo è attuabile con prospettive di soddisfazione per i creditori non inferiori a quelle ritraibili in ipotesi di liquidazione del patrimonio della debitrice;

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da ACCORD  
MANAGEMENT SRL IN LIQUIDAZIONE

Dispone

la comunicazione a cura dell'OCC del presente decreto di omologa ai creditori con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012 entro 10 gg dalla comunicazione del presente decreto;

Dichiara

Che il presente decreto di omologa è obbligatorio per i creditori al momento in cui è eseguita la pubblicità;

dispone

la pubblicazione del presente decreto sul sito [www.tribunaledicomo.it](http://www.tribunaledicomo.it) a cura della cancelleria

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Camera di Commercio di Como

Si comunichi all'istante e al professionista OCC.

Como, 03/12/2021

Il Giudice Delegato

Dott. Marco Mancini

